

Impianto fotovoltaico, il rischio incendio e non solo: tutte le insidie della progettazione

- **Punto norme: le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio**
- **Prevenzione incendi, slitta (ancora) l'adeguamento per gli edifici residenziali di oltre 12 metri**
- **Prevenzione incendi, niente rinnovo della Scia «parziale» per le strutture sanitarie**

2021

MAGGIO
GIUGNO



NEWS

3

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

IMPIANTO FOTOVOLTAICO, IL RISCHIO INCENDIO E NON SOLO: TUTTE LE INSIDIE DELLA PROGETTAZIONE

Difetti nei prodotti, errori di installazione o di progettazione, degrado dei materiali, difetti di isolamento, cause esterne o mancanza di manutenzione: possono essere diversi i motivi per cui potrebbe verificarsi un incendio a partire dall'impianto fotovoltaico

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 30 aprile 2021)

16

ANTINCENDIO - 2

PREVENZIONE INCENDI, SLITTA DI UN ANNO IL TERMINE PER ADEGUARE LE SCUOLE

Slitta di un anno il termine per l'adeguamento delle scuole alla normativa antincendio. La norma tecnica del 1992 concedeva alle scuole esistenti cinque anni per mettersi in regola, ora il termine viene fissato al 31 dicembre 2022

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 6 maggio 2021)

19

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

21

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

23

PUNTO NORME

LA NORMATIVA TECNICA

33

L'ESPERTO RISPONDE

34

Chiuso in redazione: 11 giugno 2021



News

AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

3

■ **Metro, ciclabili, bus, treni e colonnine elettriche: 9 miliardi alla mobilità**

Il Pnrr interviene (componente 2.2) sulla mobilità urbana con 9,18 miliardi (di cui 8,58 finanziati da fondi europei e 0,6 con il fondo complementare nazionale): l'obiettivo è ridurre le emissioni inquinanti e favorire le modalità di trasporto green. La quota più consistente delle risorse va a metropolitane e tranvie (3,6 miliardi) e al rinnovo delle flotte degli autobus e dei treni (4,24 miliardi), nel duplice intento di potenziare il trasporto pubblico locale (con uno spostamento del 10% dell'attuale mobilità privata su quella pubblica) e al tempo stesso di renderlo più sostenibile.

Saranno realizzati nelle aree metropolitane 240 chilometri di rete attrezzata per le infrastrutture del trasporto rapido di massa suddivise in metropolitane (11 km), tram (85 km), filovie (120 km), funivie (15 km).

Per potenziare la flotta degli autobus a basse emissioni è previsto l'acquisto di 3.360 bus entro il 2026. Un terzo delle risorse sono destinate alle principali città italiane.

Una novità l'acquisto di treni verdi per il trasporto ferroviario regionale. Saranno 53, per sostituire un equivalente numero di convogli tradizionali. Si tratta di mezzi a propulsione alternativa che consentiranno anche di ridurre l'età media del parco rotabile regionale. A questi vanno aggiunte cento carrozze di nuova concezione sviluppate con materiali riciclabili e rivestite con pannelli fotovoltaici.

Verrà anche finanziato l'ammodernamento del parco automezzi dei Vigili del fuoco, con l'introduzione di circa 3.600 veicoli elettrici e veicoli alimentati a gas per i servizi istituzionali e l'introduzione di 200 nuovi mezzi con alimentazione ibrida elettrico-endotermica negli aeroporti.

Prevista anche una riforma delle procedure per accelerare l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture urbane.

Il capitolo della mobilità urbana pubblica non sembra però introdurre elementi di innovazione o segni di una politica organica per le città, quanto piuttosto accelerare acquisti già programmati nel segno di una sostanziale continuità.

Le altre due voci di questo capitolo sono le piste ciclabili (600 milioni) e le colonnine per la ricarica delle auto elettriche (740 milioni). Il ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili motiva la scelta delle piste con una stima di crescita del numero dei ciclisti del 20% nel 2020, con una forte spinta del Covid. La mobilità ciclistica era già cresciuta del 40%, però, fra il 2013 e il 2018, facendo crescere anche



l'indotto economico, che viene stimato a 7,6 miliardi l'anno. La misura prevede la realizzazione di 570 chilometri di piste ciclabili urbane e 1.250 turistiche. Il 50% al Sud.

Quanto alle colonnine, il piano afferma che «lo sviluppo di mobilità basata su veicoli elettrici rappresenta una rilevante opportunità di decarbonizzazione del settore, ma ad oggi è estremamente limitata e incide per lo 0,1 per cento sul totale dei veicoli. Per raggiungere gli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione è previsto un parco circolante di circa 6 milioni di veicoli elettrici al 2030 per i quali si stima siano necessari 31.500 punti di ricarica rapida pubblici». La misura permette di accelerare questo investimento con la realizzazione di 7.500 punti di ricarica rapida in autostrada e 13.755 nei centri urbani, oltre a 100 stazioni di ricarica sperimentali con tecnologie per lo stoccaggio dell'energia.

(Giorgio Santilli, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Rapporti”, 11 giugno 2021)

4

■ **Sostegni: dal Tpl alle gallerie e ai porti, le misure su infrastrutture e mobilità approvate in Parlamento**

Esonero per gli autotrasportatori dal contributo obbligatorio all'Autorità di regolazione dei trasporti per il 2021, 35 milioni al Comune di Genova per interventi di rigenerazione urbana nell'area sottostante il Ponte San Giorgio, sostegno al reddito ai lavoratori dei porti di Cagliari e Catania; norme per migliorare la sicurezza antincendio nelle gallerie della rete stradale, proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. Sono le principali misure in materia di infrastrutture e mobilità, introdotte nel decreto Sostegni durante l'iter parlamentare che si è concluso ieri.

I nuovi interventi integrano le importanti disposizioni già presenti nel decreto legge tra cui gli ulteriori 800 milioni di euro a favore delle aziende del trasporto pubblico locale, i 20 milioni per i voucher per spostamenti con il taxi o con i servizi Ncc (noleggio con conducente) da parte delle persone con mobilità ridotta e appartenenti alle fasce più deboli della popolazione, gli ulteriori 50 milioni di euro per indennizzare i proprietari di immobili adibiti a prima casa che riducono il canone di locazione a favore degli affittuari.

Sicurezza antincendio nelle gallerie

Sono previste misure per migliorare e rendere più efficienti i dispositivi antincendio nelle gallerie delle strade e autostrade appartenenti alla rete transeuropea. In particolare, vengono stabilite procedure tecniche e amministrative per un adeguamento tempestivo ai requisiti fissati dalla direttiva europea 2004/54/Ce contro il rischio di incendio. È previsto che i gestori (l'Anas e i concessionari autostradali) provvedano alla redazione di un "progetto di sicurezza" (da inviare entro il 31 dicembre 2021 alla Commissione permanente per le gallerie istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del ministero) corredato da un cronoprogramma di esecuzione dei lavori, da completare entro il 31 dicembre 2025. Le opere riguardano essenzialmente gli adeguamenti, e in alcuni casi la realizzazione, degli impianti di ventilazione, di illuminazione e antincendio, delle uscite di sicurezza, degli impianti di drenaggio dei liquidi infiammabili e tossici, della segnaletica stradale.

Porti

I lavoratori in esubero nei porti di Cagliari e Catania, dove la diminuzione delle attività acuitasi con la pandemia ha generato stati di crisi aziendale o la cessazione delle attività dei terminali, possono beneficiare per l'anno 2021 di strumenti di sostegno al reddito. In particolare, la disposizione riguarda 191 lavoratori portuali a Cagliari e 90 a Catania, ed è volta ad accompagnare processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare problemi all'operatività degli scali. Questa misura si



affianca alle risorse messe a disposizione con il decreto firmato ad aprile dal Ministro Giovannini per indennizzare gli ormeggiatori dei porti italiani che hanno subito perdite a causa della pandemia. +

Sistema idrico del Gran Sasso

L'incarico di Commissario straordinario per la sicurezza del sistema Idrico del Gran Sasso viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, al fine di consentire il completamento della attività commissariali, considerando la complessità degli interventi e i rallentamenti che si sono determinati a seguito dell'emergenza sanitaria. Tra le attività commissariali per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso vi è l'esecuzione dell'appalto misto di servizi e lavori per giungere a una migliore conoscenza del sistema di trasporto delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, all'interno del traforo del Gran Sasso dell'autostrada A24 Roma-Teramo.

Genova

Sono destinati al Comune di Genova 35 milioni di euro per un progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana dell'area sottostante il viadotto San Giorgio. Sarà creato, in accordo con il sindaco di Genova, Marco Bucci, il «Parco di Polcevera», area per attività ricreative, sportive e culturali in un'ottica di sostenibilità ambientale.

Autotrasporto

Per l'anno 2021 le imprese di autotrasporto in conto terzi sono esonerate dal versamento del contributo obbligatorio all'Autorità di regolazione dei trasporti. Si tratta di un intervento molto atteso dagli operatori del settore che hanno subito gli effetti della pandemia da Covid-19.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 20 maggio 2021)

■ Lazio: e-Geos, mappe satellitari per la gestione delle emergenze

Mappe satellitari per la gestione delle emergenze. Le fornirà alla Regione Lazio e-GEOS, azienda costituita da Telespazio (80%) e dall'Agenzia Spaziale Italiana (20%), leader nel settore della geoinformazione, che ha firmato un contratto con la Regione per la fornitura di mappe satellitari alla Protezione Civile regionale per la gestione delle emergenze, in particolare nel caso di incendi o di alluvioni. I servizi saranno erogati da e-GEOS attraverso la piattaforma MapCy, sviluppata dalla società per fornire agli utenti contenuti informativi geografici rapidi a supporto della gestione di eventi emergenziali o a scopo di business intelligence. I servizi forniti sono in grado di soddisfare in Near Real Time le richieste degli enti preposti al soccorso, che ricevono dati geografici e mappe standard o personalizzate.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus”, 12 maggio 2021)

■ Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2020-2024, del Parco nazionale del Vesuvio, ricadente nel territorio della Regione Campania.

Con decreto del Ministero della transizione ecologica n. 138 del 14 aprile 2021, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano AIB) 2020-2024, del Parco nazionale del Vesuvio, ricadente nel territorio della Regione Campania, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.



Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi [www.minambiente.it/natura/aree naturali protette/attività antincendi boschivi](http://www.minambiente.it/natura/aree_naturali_protette/attivita_antincendi_boschivi), all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze».

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Smart24Hse”, 30 aprile 2021)

■ **Toscana, 7 milioni per i programmi forestali di manutenzione e lotta agli incendi**

Con oltre 7 milioni di euro la Regione Toscana ha finanziato i programmi forestali annuali con i quali gli Enti delegati gestiscono i complessi agricolo-forestali che fanno parte del patrimonio regionale: oltre 110mila ettari di territorio, per lo più boscato, che rappresentano quasi il 10% dell'intero patrimonio forestale della regione.

Attualmente sono 424 gli operai forestali in forza agli Enti che si occupano della manutenzione e gestione del patrimonio regionale, 17 Unioni di Comuni e 7 Comuni, oltre ad un contingente di circa 120 tra tecnici e personale amministrativo impegnato, tra l'altro, nelle procedure attinenti le pratiche del vincolo idrogeologico forestale.

Gli operai forestali, sottolinea una nota della Regione, oltre ai lavori di forestazione, assumono inoltre un ruolo essenziale anche nella lotta attiva agli incendi boschivi per i quali sono impiegati insieme alle forze del volontariato toscano.

«È essenziale – commenta la vicepresidente e assessora all'Agroalimentare Stefania Saccardi – per la valorizzazione e tutela del patrimonio forestale, poter contare sul presidio territoriale delle maestranze forestali, la cui professionalità ed esperienza è garanzia, ormai da quasi mezzo secolo, di un'azione quotidiana di manutenzione e controllo delle grandi superfici boscate che fanno della nostra regione la più boscata d'Italia».

Sono ormai oltre 6mila le richieste che ogni anno vedono coinvolti cittadini ed imprese per l'utilizzo del bosco che deve avvenire nel pieno rispetto della Legge Forestale Regionale a tutela della valorizzazione sostenibile ed attenta della risorsa legno.

Il patrimonio agricolo-forestale è estremamente variegato e composto non solo da superfici forestali, ma anche da strutture ed infrastrutture che concorrono a valorizzare aree anche di elevato pregio ambientale e naturalistico, per le quali è essenziale, sia in termini economici che sociali, nonché di manutenzione dell'assetto idrogeologico, la costante presenza e presidio dell'uomo.

Ogni area del patrimonio regionale è inserita in complessi piani di gestione pluriennale che definiscono, per ogni anno, gli interventi da realizzare al fine del mantenimento della risorsa, assicurandone la fruizione pubblica sotto il coordinamento di Ente Terre Regionali Toscane.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Agrisole”, 16 aprile 2021)



EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

■ **Prevenzione incendi, un anno in più per adeguare campeggi e villaggi turistici**

L'emendamento al DI Riaperture approvato in commissione alla Camera fissa il nuovo termine al 7 ottobre 2021

È stato approvato, venerdì 28 maggio, in commissione Affari sociali della Camera, un emendamento al decreto Riaperture (DI 52 del 2021) che propone la proroga di un anno del termine stabilito per la conclusione dell'adeguamento alle norme antincendio delle strutture ricettive all'aria aperta, quali campeggi e villaggi turistici (con capacità superiore a 400 persone). Il differimento riguarda il secondo (e ultimo) termine che il decreto del ministero dell'Interno del 28 febbraio 2014 (modificato dal Dm 2 luglio 2019) ha stabilito nel definire un piano di adeguamento in due step per le strutture che risultavano esistenti alla sua entrata in vigore (avvenuta il 13 aprile 2014). Le due scadenze del programma di adeguamento per i campeggi e i villaggi turistici risultano agganciate alla data, (a sua volta più volte prorogata) entro cui le attività, per la prima volta assoggettate ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco per effetto del Dpr 151 del 2011, erano tenute a mettere in atto gli adempimenti prescritti dal nuovo regolamento. L'ultimo differimento è arrivato con la legge 19 del 2017 che ha fissato il termine per la presentazione della Scia delle «new entries» al 7 ottobre 2017. È a tale data che fa riferimento il piano di adeguamento in fasi delineato per le strutture ricettive all'aria aperta. Il primo termine, scaduto il 7 ottobre 2017, entro cui bisognava attuare un primo "pacchetto" di misure individuate nel Dm 28 febbraio 2014, non viene prorogato e restano fermi – viene specificato nell'emendamento – eventuali inadempimenti rispetto alle prescrizioni che andavano attuate entro tale data.

Viene proposto lo slittamento di un anno, invece, per il termine, scaduto il 7 ottobre 2020, entro il quale la "messa a norma" andava conclusa. Ora, per «fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da Covid-19», la data per la conclusione dell'adeguamento alla normativa antincendio – stando all'emendamento approvato - sarà fissata al 7 ottobre 2021. Il differimento di un anno, se confermato al termine dell'iter di conversione del DI 52 del 2021, varrà sia per le strutture che applicano il metodo tradizionale (indicato al titolo I del Dm del 2014) sia per quelle che optano per il metodo proporzionale, basato cioè sull'attribuzione all'attività ricettiva di uno scenario incidentale preconfigurato dalla normativa, cui si associano la categoria di rischio e misure di sicurezza a questa proporzionali (si tratta del metodo contenuto nel titolo II del Dm 28 febbraio 2014).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 1 giugno 2021)

■ **Prevenzione incendi, le indicazioni operative per gestire la reazione al fuoco**

Pubblicato il nuovo volume dell'Inail a cura dei Vigili del fuoco, del Consiglio degli ingegneri e della Sapienza di Roma

L'Inail pubblica un nuovo volume (l'ottavo) della collana dedicata al Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), realizzata con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Il Consiglio nazionale degli



Ingegneri e il dipartimento Ingegneria, chimica, materiali e ambiente (Dicma) dell'Università La Sapienza di Roma. La nuova pubblicazione affronta il tema della reazione al fuoco (capitolo S1 del Codice).

La misura di protezione passiva viene approfondita anche facendo ricorso a casi studio, a partire dai quali si analizzano sia soluzioni conformi che alternative. Sei gli esempi pratici descritti, che riguardano diverse attività: una scuola, uffici aperti al pubblico, un albergo, due attività commerciali e un asilo nido, alcune delle quali inserite in edifici storici. In alcuni casi la valutazione della partecipazione dei materiali all'incendio è valutata ricorrendo a quanto prescritto nella sezione «Metodi» del Codice e all'analisi fluidodinamica. Tutti gli esempi focalizzano l'attenzione sulle metodologie dell'ingegneria della sicurezza antincendio.

Nel caso di un ufficio viene analizzata una soluzione alternativa che prevede l'utilizzo di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, nello specifico, ai fini del raggiungimento del livello di prestazione attribuito al caso specifico, viene dimostrata la validità dell'impiego di tende tagliafuoco installate in aderenza alle pareti del percorso d'esodo. Nel caso di un'attività commerciale si affronta una problematica non così rara: la presenza di rivestimenti sottoposti a vincolo e con caratteristiche di reazione al fuoco non note, risolta con l'installazione di sistemi automatici a barriera d'acqua (water curtain progettati secondo lo standard Nfpa 13) a disponibilità superiore.

Nel caso dell'asilo, si descrive l'utilizzo di prove sperimentali per certificare la classe di reazione al fuoco della finitura in Pvc della pavimentazione in opera. Il volume approfondisce anche diverse tematiche connesse alla reazione al fuoco e che valgono indipendentemente dal Codice, come: la differenza tra classi italiane ed europee, la marcatura CE, la procedura di omologazione, la lettura dei rapporti di classificazione, il regolamento Prodotti da costruzione 305/2011.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 26 maggio 2021)

■ **Prevenzione incendi, niente rinnovo della Scia «parziale» per le strutture sanitarie**

Le indicazioni dei Vigili per gli edifici, pubblici e privati, con in corso un piano di progressivo adeguamento normativo

Le strutture sanitarie, pubbliche e private, con in corso un piano di progressivo adeguamento alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, non sono tenute a rinnovare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) cosiddetta «parziale». Significa che, trascorsi cinque anni dalla presentazione della «Scia parziale» al Comando dei Vigili del Fuoco, non occorre attestare le immutate condizioni di sicurezza tramite il rinnovo periodico di conformità antincendio. A chiarirlo è la Direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica (con la nota numero 6413 del 2021) in risposta ad un quesito formulato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza.

Il chiarimento fa riferimento al Dm 19 marzo 2015 che ha aggiornato le norme tecniche antincendio per le strutture sanitarie, andando a modificare lo storico decreto del 2002 (Dm 18 settembre 2002). Il decreto del 2015 ha infatti introdotto un piano di adeguamento in fasi, organizzato in quattro scadenze, per le strutture sanitarie, con più di 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale o di ricovero. Il Dm del 2015 fissa quattro termini, entro cui le strutture ancora non in regola, sono tenute ad attuare precise misure di sicurezza antincendio. Ad ogni scadenza, bisogna attestare l'avvenuto adeguamento presentando una «Scia parziale» al Comando provinciale competente per territorio. Va inoltre considerato che ogni cinque anni le strutture sanitarie soggette a



controllo da parte dei Vigili del Fuoco devono presentare un rinnovo periodico della conformità antincendio. Con tale rinnovo si certifica l'assenza di variazioni rispetto alle condizioni di sicurezza antincendio accertate precedentemente con la Scia.

Niente rinnovo periodico per la «Scia parziale»

Da qui il quesito sottoposto alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, alla quale il Comando dei Vigili del Fuoco di Monza ha chiesto se, allo scadere dei cinque anni previsti per il rinnovo, le strutture sanitarie soggette al programma di adeguamento in fasi, dovessero presentare il rinnovo periodico di conformità attestante l'assenza di variazioni delle condizioni antincendio segnalate con le precedenti Scia, ancorché parziali. La Direzione centrale fa notare che non trascorrono mai più di cinque anni tra un termine del piano di adeguamento in fasi e quello immediatamente successivo. Dunque, non è necessaria l'attestazione di rinnovo periodico se viene presentata, in corrispondenza di una delle date intermedie del programma, la «Scia parziale». Quest'ultima, infatti, va ad assorbire l'obbligo di rinnovo della «Scia parziale» precedente. In altre parole, se si rispettano le scadenze stabilite dal Dm 18 marzo 2015, ciascuna «Scia parziale» non deve essere rinnovata tramite attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Per analogia, lo stesso criterio dovrebbe essere valido anche per le strutture ambulatoriali. Anche per esse, infatti, il Dm 19 marzo 2015 ha stabilito un preciso cronoprogramma con scadenze da rispettare attestando l'avvenuto adempimento tramite Scia.

Obbligo di rinnovo se non ci sono scadenze intermedie

Viene infine chiarito che «nel caso delle strutture sanitarie che, per l'adeguamento alla specifica normativa tecnica abbiano optato per le procedure ricomprese all'art. 5, comma 2 del D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i., in considerazione dell'assenza di fasi intermedie, si ritiene che resti fermo l'obbligo di presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro cinque anni dalla presentazione della relativa Scia». Il riferimento è alle strutture che al 24 aprile 2015 (data di entrata in vigore del Dm 19 marzo 2015) avevano già pianificato, o stavano realizzando, lavori di adeguamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando e che, pur potendo volontariamente applicare la nuova normativa, avevano deciso di non farlo. In questo caso, infatti, non sono contemplate scadenze intermedie, ma è prevista un'unica Scia da presentare una volta portata a termine l'intera "messa a norma".

I rinvii arrivati nel 2020

Va ricordato che il Dm 20 febbraio 2020 ha prorogato le scadenze previste dal Dm 19 marzo 2015 (24 aprile 2016, 24 aprile 2019, 24 aprile 2022 e 24 aprile 2025 per le strutture ospedaliere; 24 ottobre 2015, 24 ottobre 2018, 24 ottobre 2021 per le strutture ambulatoriali oltre i 500 e fino a 1000 mq; 24 aprile 2016, 24 aprile 2019 e 24 aprile 2022 per gli ambulatori oltre i 1000 mq). I differimenti hanno riguardato le strutture sanitarie che avevano aderito al piano di adeguamento progressivo, ma che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, fossero impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima (si veda l'articolo del 4 marzo 2020).

Nuove norme dal 9 maggio 2021

Altra data da tener presente è il 9 maggio 2021, a partire dalla quale è possibile applicare le nuove norme per le strutture sanitarie inserite nel cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015, modificato dal Dm 18 ottobre 2019). La nuova regola tecnica (decreto interministeriale 29 marzo 2021) è al momento facoltativa e si applica in via alternativa al Dm 18 settembre 2002.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 11 maggio 2021)



■ Antincendio, dal 9 maggio regole più stringenti per le strutture sanitarie

Pubblicata la nuova Regola tecnica verticale per la sicurezza delle residenze con più di 25 posti letto

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 85 del 9 aprile e sarà in vigore dal 9 maggio 2021 il decreto interministeriale contenente le nuove norme di prevenzione incendi per le strutture e le residenze sanitarie. La regola tecnica entra a far parte del Codice di prevenzione incendi e si applica in via alternativa al Dm 18 settembre 2002 (aggiornato dal Dm 19 marzo 2015). Si amplia così la sfera d'azione del Codice (Dm 3 agosto 2015, modificato dal Dm 18 ottobre 2019), ora esteso a 45 delle 80 attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Rispetto alla normativa del 2012, diventano più severe le disposizioni (superabili tramite le soluzioni alternative) che riguardano la resistenza al fuoco di strutture esistenti, nonché l'ubicazione e la comunicazione dei depositi con altre funzioni.

Più nel dettaglio, le nuove norme tecniche si possono applicare alle strutture sanitarie nuove ed esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale, a ciclo continuativo o diurno. Sono comprese le residenze sanitarie assistenziali (Rsa). La Rtv si applica alle strutture con più di 25 posti letto, ossia soggette a controllo. Inoltre, un piccolo paragrafo finale è dedicato alle strutture ospedaliere fino a 25 posti letto (comprese le Rsa), per le quali sono definite alcune soluzioni complementari e prescrizioni sostitutive e aggiuntive rispetto a quelle derivanti dalla Regola tecnica orizzontale (Rto). Va ricordato che attualmente le norme tecniche del Codice possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità.

Strutture in regime ambulatoriale

Sempre in alternativa al Dm del 2002, la Rtv è utilizzabile, inoltre, anche per le strutture sanitarie – anche in questo caso nuove o esistenti – per assistenza specialistica in regime ambulatoriale (sono comprese anche quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio) di superficie complessiva superiore a 500 mq. «Per superficie complessiva – viene precisato in una nota dell'allegato tecnico – si considera la superficie lorda della struttura compresa di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima».

Attività sottosoglia e future norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Nessuna prescrizione nella Rtv per le strutture sanitarie sottosoglia che erogano prestazioni in regime ambulatoriale (di superficie fino a 500 mq). Per tali attività oggi il Dm 18 settembre 2002 (titolo IV) rimanda al Dm 10 marzo 1998 che – va ricordato – è destinato ad essere sostituito da tre nuove norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, approdate in Commissione Ue lo scorso 25 febbraio. Dunque, una volta che sarà mandato in soffitta il decreto del 1998, la progettazione e l'esercizio degli ambulatori al di sotto delle soglie di assoggettabilità seguiranno il «mini-codice» se l'attività rientra nella definizione di «luoghi di lavoro a basso rischio di incendio», oppure dovranno conformarsi alle disposizioni della Rto del Codice di prevenzione incendi. Più nel dettaglio, il «mini-codice» conterrà i criteri semplificati per la valutazione del rischio e le misure di prevenzione, protezione e gestionali per i luoghi di lavoro definiti «a basso rischio di incendio». Sempre relativamente alle attività sottosoglia, per le strutture in regime di ricovero ospedaliero o residenziale i contenuti della Rto, come già specificato, andranno letti insieme alle soluzioni aggiuntive o sostitutive della Rtv.

Depositi: misure più severe in relazione al carico di incendio

Riguardo alle strutture esistenti, comparando la nuova normativa con quella attualmente in vigore, si nota un sostanziale abbassamento delle soglie limite per il carico di incendio specifico dei depositi in relazione alla rispettiva superficie, nonché un inasprimento delle relative misure di protezione. Ad



esempio, per le strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale, il Dm del 2002 (così come modificato dal Dm 19 marzo 2015) consente la realizzazione di depositi di materiale combustibile, di superficie fino a 10 mq e con carico di incendio specifico non superiore a 1062 MJ/mq, compartimentati e dotati di rivelatore di fumo. Invece, secondo la nuova Rtv, ad esempio, un deposito con carico di incendio specifico compreso tra 450 e 600 MJ/mq, inserito in un edificio che comprende attività ospedaliere (nuove o esistenti) in regime residenziale o di ricovero, seppure di superficie contenuta entro i 10 mq, deve essere ubicato fuori terra o avere accesso diretto da spazio scoperto esterno all'opera da costruzione anche mediante percorso protetto.

Sempre entro i 10 mq, il deposito con carico di incendio specifico compreso nel range 200-450 MJ/mq può comunicare con i reparti per le degenze solo se all'area di stoccaggio è applicato il livello IV di prestazione della misura «controllo dell'incendio» (che prevede sistemi automatici di controllo o estinzione estesi a porzioni di attività). Inoltre, indipendentemente dalla superficie, i depositi con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/mq vanno posizionati all'esterno delle opere da costruzione contenenti aree destinate alle degenze, ad unità speciali o cure intensive. I depositi di superficie tra i 50 e i 500 mq, compartimentati, possono essere inseriti nell'edificio contenente le degenze, purché il carico di incendio specifico non superi i 600 MJ/mq, le comunicazioni con altri compartimenti siano a prova di fumo e l'accesso al deposito avvenga da spazio scoperto esterno all'opera da costruzione anche mediante percorso protetto.

Reazione al fuoco, classe minima 90 anche per le strutture esistenti

Rispetto al Dm 19 marzo 2015 e relativamente agli edifici esistenti, i requisiti di resistenza al fuoco diventano più severi e si prescrive la classe 90 di resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione per le attività che prevedono il ricovero ospedaliero (a ciclo continuativo o diurno) classificate HD, ossia con quota dei piani compresa tra -15 e 54 metri. In corrispondenza di tali quote, anche per i piani interrati è prevista la classe 90 di resistenza al fuoco. Tali classi minime (va sempre calcolato il carico di incendio specifico di progetto ai fini dell'attribuzione della classe di resistenza al fuoco) sono prescritte sia per gli edifici esistenti che per quelli di nuova costruzione.

Soluzioni alternative o in deroga sempre possibili

Va ricordato che, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio, è sempre possibile far ricorso a specifiche soluzioni progettuali «alternative», ossia a soluzioni prestazionali che si servono dei metodi di progettazione della sicurezza ammessi, nonché al procedimento di deroga.

Profilo di rischio «Rvita» indicato dalla Rtv

La Rtv specifica quali valori di Rischio vita considerare in base alle diverse aree presenti nel compartimento (degenze, aree per prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale, aree a rischio specifico, depositi, etc.). La classificazione non è esaustiva e, «qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali».

Prescrizioni anche per le aree commerciali

La norma contiene anche prescrizioni per le aree commerciali inserite nelle strutture ospedaliere che erogano prestazioni in regime residenziale o di ricovero. Le aree commerciali non possono superare i 400 mq di superficie lorda. Ogni singola attività commerciale, inoltre, non può avere un carico di incendio specifico superiore a 200 MJ/mq. Si può arrivare a 600 mq solo se le aree commerciali sono inserite in un compartimento distinto e se il resto dell'attività è a prova di fumo. È ammessa arrivare fino a un massimo di 1000 mq se, in più, l'area commerciale è dotata di un sistema automatico di controllo o estinzione dell'incendio esteso ad una porzione dell'attività. In ogni caso, le aree contenenti



servizi pertinenti (uffici amministrativi, mense, bar, aree commerciali, spazi per riunioni e convegni, etc..) devono essere di tipo protetto.

Compartimenti a prova di fumo per le degenze

Altro aspetto degno di nota è la prescrizione secondo la quale i compartimenti delle aree destinate al ricovero devono essere a prova di fumo rispetto ai compartimenti destinati alle aree adibite ad unità speciali o cure intensive, e viceversa.

Esodo secondo la Rto

La progettazione del sistema d'esodo avviene seguendo prevalentemente la Rto. Nelle aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento, deve essere consentito l'esodo orizzontale progressivo nell'ambito delle stesse aree.

Reti di idranti

Per la progettazione delle reti di idranti a servizio delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale, e per le Rsa, ai fini dell'applicazione della Uni 10779, vengono fissati i seguenti parametri minimi di progettazione: livello di pericolosità 1 fino a 50 posti letto e 2 se il numero di posti letto è superiore a 50; la protezione esterna è richiesta nelle strutture con più di 50 posti letto. Anche nell'ambito della misura «controllo dell'incendio» i depositi costituiscono un elemento sensibile. Ad esempio, se fanno parte di edifici in cui vi sono anche le degenze o gli ambulatori, i depositi fuori terra, di superficie fino a 50 mq e con carico di incendio specifico compreso tra 450 e 600 MJ/mq, devono prevedere il livello IV di prestazione per la misura «controllo dell'incendio» (deve essere previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a protezione di ambiti dell'attività). Nelle aree esterne (coperte o scoperte) degli edifici contenenti degenze o ambulatori, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico o scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi, con carico di incendio specifico superiore a 1200 MJ/mq, deve essere prevista la protezione mediante la rete di idranti all'aperto.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 12 aprile 2021)

■ **Impianti sportivi (anche scolastici), in vigore dal 3 aprile le semplificazioni per aprire i cantieri**

Pubblicato in Gazzetta il decreto n.38 del 2021 che attua le norme per la riforma dell'ordinamento sportivo

Entra in vigore il 3 aprile il Dlgs (numero 38 del 2021) che accelera e semplifica le procedure amministrative per l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi. Norme che si applicano anche agli impianti sportivi scolastici. Il testo che – va ricordato – fa parte dei decreti che danno attuazione alle deleghe contenute nella legge 86 del 2019 per la riforma dell'ordinamento sportivo, prevede inoltre l'emanazione (entro il 31 agosto) di un regolamento unico contenente le norme tecniche di sicurezza – comprese quelle antincendio - per la costruzione, la ristrutturazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi.

Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza

Il Dlgs impegna il presidente del consiglio e vari dicasteri (Viminale, Infrastrutture e Salute) ad emanare, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, il regolamento unico delle norme tecniche di



sicurezza, con il quale si dovrà procedere al riordino, allo svecchiamento e al coordinamento delle norme e disposizioni tecniche, comprese quelle relative al rischio sismico e idrogeologico. Il testo dovrà definire i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, la riqualificazione e l'esercizio degli impianti sportivi, con una sezione ad hoc per gli stadi e previsioni specifiche per le manifestazioni occasionali da svolgere negli impianti sportivi. Al provvedimento viene affidata anche la regolamentazione dell'esodo in sicurezza degli occupanti, la determinazione dell'accesso ai mezzi di soccorso e l'individuazione di criteri progettuali e gestionali finalizzati alla prevenzione di fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti. Viene prevista anche la revisione del procedimento per la verifica di conformità e per il rilascio del certificato di idoneità statica. Infine, un Dm dell'Interno dovrà aggiornare le norme di prevenzione incendi e quelle in materia di ordine e sicurezza.

Il nuovo iter: tempi di risposta più brevi per gli enti locali

Il Dlgs interviene sulle procedure già semplificate, prima dalla cosiddetta «legge Stadi» inserita nella legge di Stabilità 2014 e poi dalla «Manovra correttiva» del 2017 (DI 50 del 2017), per accorciare ancora di più e rendere certi i tempi di risposta degli enti pubblici che ricevono progetti per la riqualificazione o la costruzione di impianti sportivi. Il soggetto che si candida a realizzare l'intervento presenta al comune (o ad altro ente pubblico interessato) un documento di fattibilità delle alternative progettuali, e non più uno studio di fattibilità. Tra più soluzioni, il progetto individua – precisa ora il Dlgs - quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.

Presentato il documento di fattibilità, previa conferenza di servizi preliminare, il comune (o altro ente locale interessato) ha 60 giorni di tempo (non più 90) per dichiarare il pubblico interesse della proposta. In questa fase l'ente, inoltre, esprime la sua disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta. Se ci sono più istanze concorrenti, la conferenza preliminare le esamina individuando quella che prosegue l'iter. Vengono anche ora scanditi i tempi per l'indizione della prima conferenza di servizi, che deve essere convocata entro sette giorni dalla presentazione del documento di fattibilità e deve tenersi entro i successivi 15 giorni. Se tale tempistica dettata dal Dlgs non è rispettata, il proponente può richiedere la convocazione della conferenza di servizi al presidente della regione o all'assessore allo sport. Anche l'intervento della regione sull'indizione della conferenza di servizi preliminare costituisce una novità.

Recependo le eventuali condizioni emerse in conferenza di servizi, l'interessato presenta all'ente territoriale competente il progetto definitivo, accompagnato da un piano economico-finanziario e da una bozza di convenzione (il piano economico e la convenzione erano prima previsti solo per gli impianti privati). I termini per l'approvazione del definitivo si riducono da 120 a 60 giorni se la conferenza decisoria è convocata dal comune e da 180 a 90 giorni se il progetto comporta atti di competenza regionale. Con il Dlgs 38 del 2021 l'intervento del presidente del Consiglio dei ministri (o dell'autorità delegata in materia di sport) può essere attivato non solo quando sono superati i termini entro cui gli enti sono tenuti a deliberare, ma anche se gli enti interessati non convocano la conferenza decisoria entro 15 giorni dalla presentazione del definitivo. In tal caso, il sindaco (o il presidente della regione) deve convocare la conferenza di servizi entro 30 giorni. Un'altra innovazione riguarda la conferenza decisoria, che si svolge in forma semplificata e asincrona e non più in modalità simultanea e sincrona.

Nel caso in cui gli enti interessati non rispettino i tempi stabiliti per le deliberazioni in sede di conferenza preliminare o decisoria, il presidente del Consiglio (o l'autorità delegata) su istanza del proponente, concede agli enti ulteriori 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari. In caso di inerzia del Comune o della Regione, il presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario ad



acta che adotta i provvedimenti entro 30 giorni. Per l'intervento sostitutivo della presidenza del Consiglio, l'attuale normativa prevede un iter diversificato a seconda della dimensione degli impianti sportivi. Tale distinzione ora decade.

Destinazioni d'uso, esclusi gli alloggi per gli atleti

Come stabilito dal Dl 50 del 2017, in aree contigue all'impianto, il proponente può prevedere la realizzazione di immobili con destinazione d'uso diversa da quella sportiva, ad esclusione di nuovi complessi residenziali. Rispetto al Dl del 2017, il Dlgs non prevede più espressamente la possibilità di realizzare, per impianti superiori a 5mila posti, alloggi di servizio per atleti e dipendenti dell'associazione o della società sportiva utilizzatrice. Resta ferma la possibilità (già prevista dal Dl 50 del 2017) di proporre la demolizione e ricostruzione (anche con diversa volumetria e sagoma) di impianti da dismettere, ma – viene precisato rispetto alle precedenti disposizioni – ciò deve avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica vigente.

14

Più ampie le possibilità di sostegno da parte dell'ente locale

Per assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o il coinvolgimento di operatori bancari e finanziari, si allargano le possibilità di sostegno da parte degli enti pubblici interessati. Il documento di fattibilità può prevedere non solo la cessione del diritto di superficie o di usufrutto degli impianti, ma anche il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altri enti pubblici o il trasferimento della proprietà alle associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente dell'impianto. Rispetto al testo che era approdato alla Camera e al Senato per l'ottenimento dei consuetudinari pareri, viene meno la deroga al limite del 49% che il Codice dei contratti impone, relativamente alle concessioni, all'apporto finanziario della parte pubblica. Anzi, il testo del Dlgs specifica espressamente che vale l'articolo 165 del Codice dei contratti, relativo ai rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario delle concessioni.

Il provvedimento finale sostituisce (quasi) ogni autorizzazione

Ferma restando la normativa di prevenzione incendi, il provvedimento finale di approvazione del progetto sostituisce ogni autorizzazione e permesso necessari alla realizzazione dell'opera, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza (anche per gli immobili complementari o funzionali all'intervento), con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, se non disciplinato diversamente. Il verbale ha inoltre funzione di variante allo strumento urbanistico, previo assenso da parte del rappresentante del comune a ciò delegato. Per la messa in esercizio occorrono comunque la Scia antincendio e l'attivazione delle procedure per l'agibilità. Ferme restando le procedure antincendio, ogni atto autorizzativo, concessione, nulla osta, finalizzati all'esercizio dell'impianto o all'avvio di attività complementari, se non inclusi nel verbale di approvazione del progetto, sono sostituiti da una Scia.

Procedura pubblica

Per gli interventi da realizzare su impianti o aree pubbliche o nel caso di appalti di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati dall'ente interessato per oltre il 50 per cento, il progetto definitivo approvato è posto a base di una procedura pubblica alla quale può partecipare anche il promotore che, nel caso non risultasse aggiudicatario, potrà esercitare il diritto di prelazione (entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva) e diventare aggiudicatario assumendo la migliore offerta presentata.

Quando è possibile l'iter "ultra-semplificato"



Nel caso in cui la proposta di riqualificazione dell'impianto sia unica e arrivi dall'associazione o dalla società sportiva che utilizza l'impianto, l'iter diventa ancora più semplice. In tal caso, può essere prevista anche la cessione a titolo gratuito dei diritti di usufrutto o di superficie per 99 anni o il trasferimento gratuito della proprietà. Inoltre, ad eccezione dei casi previsti dall'ordinamento dell'Ue per le sole opere di urbanizzazione, le società e le associazioni sportive possono affidare liberamente i lavori. In particolare, le disposizioni del Codice dei contratti non trovano applicazione per lavori di importo inferiore a un milione di euro e per lavori di importo superiore a tale soglia quando le sovvenzioni pubbliche dirette sono al massimo pari al 50% dell'importo lavori.

Inoltre, le società sportive (dilettantistiche o professionistiche) e i comuni dove queste hanno sede legale (o anche i comuni limitrofi) possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile per le quali il piano regolatore prevede la costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo bisogna tener conto degli eventuali costi per la rimozione dei manufatti e per le bonifiche ambientali. Qualora ci si trovi in presenza di più società sportive interessate all'acquisto e all'utilizzo di tali aree, l'ente locale dovrà indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 29 marzo 2021)



Approfondimenti

Antincendio - 1

Impianto fotovoltaico, il rischio incendio e non solo: tutte le insidie della progettazione

Dall'arco elettrico ai cablaggi, dall'inverter alle scariche atmosferiche: i 10 rischi per i professionisti

Difetti nei prodotti, errori di installazione o di progettazione, degrado dei materiali, difetti di isolamento, cause esterne o mancanza di manutenzione: possono essere diversi i motivi per cui potrebbe verificarsi un incendio a partire dall'impianto fotovoltaico. Da un'interessante guida realizzata con il supporto del ministero dell'Economia tedesco (Assessing fire risks in photovoltaic systems and developing safety concepts for risk minimization) emerge che per un terzo gli incendi sono causati da progetti errati, per un terzo da difetti dei componenti e per un altro terzo da errori di installazione. Sono tante le insidie da gestire quando si tratta di progettare e realizzare impianti fotovoltaici, destinati ad un'ulteriore diffusione anche grazie ai nuovi incentivi (Superbonus e nuove disposizioni sulle comunità energetiche e sull'autoconsumo collettivo). Conoscere i pericoli è fondamentale per intervenire sulla prevenzione e protezione dagli incendi. Dieci le principali insidie su cui concentrarsi.

16

Rischio di elettrocuzione

Nel pannello, le singole celle che lo compongono si comportano, in presenza di irraggiamento solare, come un generatore di corrente continua. Molto delicata per l'antincendio (e anche per il rischio elettrico) è proprio la parte dell'impianto in corrente continua (dall'inverter ai moduli), prima di tutto perché se c'è il sole resta sempre una parte dell'impianto che non può essere messa fuori tensione. Ad esempio, in caso di incendio, nel momento in cui viene aperto l'interruttore generale dell'edificio, si spegne l'inverter, si toglie la corrente agli impianti in corrente alternata, ma non si può spegnere il sole e dunque rimane la tensione sul tutto il lato in corrente continua o su una parte nel caso in cui vengano aperti (se presenti) i sezionatori dei quadri di campo (quadri di stringa). In altre parole, la tensione può essere ridotta a valori vicini allo zero solo impedendo al pannello di funzionare. Da qui il pericolo per i Vigili del Fuoco che intervengono su eventuali incendi, giacché il rischio di elettrocuzione è difficile da gestire.

Sviluppo di calore e «hot spot»

Se si escludono le cause esterne (ad esempio un incendio generato da una canna fumaria) gli incendi che coinvolgono gli impianti fotovoltaici sono generalmente di natura elettrica e possono essere provocati da sviluppo di calore per un cattivo contatto, per un guasto nei componenti, per una sovracorrente, etc... Questi fenomeni possono innescare eventuali materiali combustibili come il legno o una guaina catramata. Da tenere sotto controllo vi sono i cosiddetti «hot spot», ossia i riscaldamenti localizzati. Questi possono essere generati dall'ombreggiamento o dallo sporco: la cella in ombra finisce col dissipare l'energia prodotta dalle celle che invece sono irraggiate dal sole, la conseguenza è un surriscaldamento della cella che non riceve radiazione luminosa. Per evitare questo fenomeno, nella scatola di giunzione del pannello sono inseriti i diodi di bypass che in caso di ombreggiamento iniziano automaticamente a lavorare e, quando la cella in ombra si oppone al passaggio della corrente,



il diodo diventa il percorso preferenziale per la corrente che bypassa così la cella in ombra. Un guasto al diodo di bypass può generare surriscaldamenti.

L'arco elettrico

Temibile nemico è l'arco elettrico, ossia una scarica elettrica in aria che sprigiona una potenza molto elevata in tempi brevissimi con conseguente raggiungimento di temperature altissime (dell'ordine anche di 10mila °C). Anche in questo caso, le cause possono essere diverse: sovratensioni, un cattivo contatto, un corto circuito. Va poi considerato che l'arco elettrico sul lato in corrente continua non ha proprietà autoestinguenti come in corrente alternata, quindi merita un'attenzione particolare perché può persistere a lungo ed essere in grado, come una saldatrice, persino di fondere lamierini metallici, come i rivestimenti dei pannelli sandwich e anche una lamiera zincata. Possono essere interessati dall'arco elettrico le scatole di giunzione, i connettori ma anche lo stesso modulo, ad esempio, se ci sono difetti nelle saldature tra le celle.

17

Condizioni ambientali e cablaggi

Particolari anche le condizioni ambientali a cui sono generalmente sottoposti i cavi durante la vita dell'impianto, esposti ad elevate e basse temperature, alle radiazioni ultraviolette, alla pioggia o all'azione di roditori. Cavi inadeguati o non installati correttamente possono più facilmente generare guasti tra i conduttori attivi o verso terra. «Uno dei problemi più frequenti è connesso ai cablaggi, che appare spesso sottovalutata», si legge nell'utilissima relazione tecnica sul fotovoltaico redatta dal nucleo investigativo antincendi dei Vigili del Fuoco. «Le connessioni lente – secondo il nucleo investigativo - pare siano una delle cause di incendio più comuni nel caso di incendi di impianti fotovoltaici. Viste le tensioni non indifferenti in gioco, un primo rischio è quello dell'arco elettrico». Va ricordato che la norma Cei 64-8 (sezione 712) raccomanda di usare preferibilmente sul lato corrente continua la protezione attraverso componenti elettrici di classe II (doppio isolamento) o con isolamento equivalente.

Tensioni elevate

Per fornire la potenza richiesta, i moduli vengono collegati elettricamente in serie formando le stringhe, collegate poi elettricamente in parallelo. E, le tensioni in corrente continua possono arrivare anche a 1000 Volt. Ai fini della prevenzione incendi, altro elemento caratteristico sensibile è la vicinanza dei valori della corrente generata in condizioni di corto circuito e della corrente alla massima potenza, con il primo valore che supera il secondo di circa il dieci per cento. Altra particolarità è che la tensione massima si raggiunge quando il circuito è aperto, quindi se l'impianto è staccato e c'è il sole, sul lato in corrente continua c'è comunque tensione, che a vuoto raggiunge il massimo valore.

L'inverter

L'inverter, che converte la corrente continua in alternata, può essere soggetto a surriscaldamenti e un corto circuito al suo interno (lato cc) è una delle situazioni peggiori dal punto di vista del rischio incendi, perché sul lato in corrente continua non è detto che le protezioni contro le sovracorrenti intervengano, specie se il guasto arriva in una giornata non particolarmente soleggiata. E questo vale anche se l'impianto è progettato e realizzato a regola d'arte. Se purtroppo ciò si verifica, può accadere che il corto circuito nell'inverter continui ad essere alimentato dai pannelli che continuano a funzionare. Riguardo al mancato intervento delle protezioni, il motivo può derivare da una caratteristica intrinseca del fotovoltaico ossia a quello scarto dell'ordine del 10% tra la corrente di corto circuito e quella alla massima potenza, di cui si è detto. In genere, per grandi impianti, più inverter sono da preferire, in quanto le correnti in gioco sono minori.



La cattiva progettazione o installazione

Uno degli elementi a cui prestare attenzione è la corretta scelta dei materiali. Per le particolari condizioni ambientali è ad esempio sbagliato scegliere il Pvc per l'involucro dei quadri, in quanto soggetto a degrado se esposto ai raggi solari. L'ingresso dell'acqua nel quadro di stringa potrebbe dar luogo ad un corto circuito. E, l'incendio del quadro in corrente continua non è facile da gestire. Va ricordato che il doppio isolamento riduce il rischio di guasti, quindi è opportuno agire attraverso azioni di prevenzione. Per una buona progettazione è bene seguire le linee guida dei Vigili del Fuoco sul fotovoltaico (emanate con la nota 1324 del 2012) e la relativa circolare esplicativa, che si applicano alle attività soggette a controllo ma che costituiscono comunque un riferimento utile sempre (...).

La manutenzione e i sistemi di sicurezza

Spesso è percepita come un obbligo, ma la manutenzione è molto utile per ridurre il rischio incendi e va affidata a ditte che abbiano tutti i requisiti di legge. Esami a vista, approfondimenti con strumenti ad hoc possono servire a correggere eventuali difetti per tempo. Una termografia periodica è da valutare, in quanto è molto efficace per individuare eventuali problemi che danno vita ad anomalie termiche, come gli «hot spot» o un morsetto lento in un quadro, che potrebbero dare origine ad un incendio. Esistono sistemi, quali gli ottimizzatori di potenza, che oltre a massimizzare la produzione di energia dei pannelli hanno anche funzioni utili per l'antincendio, in quanto svolgono monitoraggi e, nel caso in cui non ci sia segnale dall'inverter, agiscono mantenendo molto basse le tensioni sul lato in corrente continua. Hanno anche la capacità di rilevare archi elettrici e di arrestare conseguentemente il modulo fotovoltaico o la stringa. Al momento, però, per questi sistemi non c'è una norma di riferimento, italiana o europea, che ne certifichi l'efficacia.

La protezione dagli incendi

Seppure avvenga un incendio (il rischio zero non esiste), bisogna limitare i danni, principalmente evitandone la propagazione. Su questo punto le linee guida del 2012 dei Vigili del Fuoco sono basilari e inducono in particolare a prestare la massima attenzione ad eventuali interferenze con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione, agli ostacoli alle operazioni di raffreddamento e di estinzione dei tetti, e al rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (è importante mantenere le distanze da lucernari e coperture traslucide). Va ricordato quanto le linee guida prevedono per il dispositivo di emergenza, questo «deve essere in grado di sezionare il generatore fotovoltaico in maniera tale da evitare che l'impianto elettrico all'interno del compartimento o fabbricato possa rimanere in tensione ad opera dell'impianto fotovoltaico stesso».

Le scariche atmosferiche

Anche i fulmini possono costituire un rischio di incendio. Una protezione contro le sovracorrenti di origine atmosferica va attentamente valutata.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 30 aprile 2021)



Antincendio - 2

Prevenzione incendi, slitta (ancora) l'adeguamento per gli edifici residenziali di oltre 12 metri

Per effetto della proroga dello stato di emergenza al 31 luglio slitta al 31 gennaio 2022 il termine entro cui i condomini di altezza antincendio oltre i 12 metri devono adottare misure antincendio

Slitta il termine entro cui i condomini di altezza superiore a 12 metri devono pianificare le azioni da mettere in pratica in caso di incendio. Risulta inoltre prolungata la validità delle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio in scadenza. Da rivedere anche il calendario dell'aggiornamento obbligatorio dei professionisti iscritti nelle liste del Viminale. Sono gli effetti che il differimento dello stato di emergenza al 31 luglio ha sulle scadenze antincendio. La delibera del Consiglio dei ministri che proroga lo stato di emergenza è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 aprile.

19

Gestione dell'emergenza nei condomini entro il 31 gennaio 2022

Per effetto della proroga dello stato di emergenza al 31 luglio slitta al 31 gennaio 2022 il termine entro cui i condomini oltre i 12 metri (si considera l'altezza antincendio così come definita dal Dm «Termini e definizioni» del 1983) sono tenuti ad attuare idonee misure organizzativo-gestionali finalizzate ad affrontare un'eventuale emergenza causata dallo scoppio di un incendio, nonché a mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni. Più in generale, si tratta degli adempimenti introdotti dal decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale sono state modificate le norme sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione. La scadenza per portarli a termine, fissata in origine al 6 maggio 2020, risulta agganciata alla data di conclusione dello stato di emergenza da Covid.

Il differimento al 31 gennaio 2022 deriva infatti da una disposizione contenuta nel Dl Agosto (Dl 104 del 2020) che ha fatto slittare a sei mesi dalla fine dello stato di emergenza l'originaria scadenza del 6 maggio 2020 entro cui i condomini avrebbero dovuto, come si diceva, attuare specifiche misure di tipo organizzativo-gestionale. Resta invece fisso il termine del 6 maggio 2021, sempre deciso dal Dm del 25 gennaio 2019, entro cui i condomini di altezza superiore a 54 metri devono installare impianti di segnalazione manuale di allarme (con indicatori di tipo ottico ed acustico) e quelli di altezza superiore a 80 metri devono dotarsi di sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Va detto anche che i sistemi di segnalazione vanno sempre inquadrati nelle procedure di attivazione e diffusione dell'allarme, che rientrano nella pianificazione delle emergenze e precedono l'attivazione delle procedure di intervento. Per cui, una volta installati i sistemi di segnalazione e di allarme obbligatori, per un loro corretto ed efficace impiego e al di là della scadenza rinviata al 31 gennaio 2022 relativa alle misure organizzativo-gestionali, è bene comunque che negli edifici oltre i 54 metri si provveda comunque alla pianificazione delle azioni da attuare in caso di incendio, considerando appunto la presenza e l'utilizzo di tali sistemi.

"Congelate" le attestazioni di rinnovo periodico in scadenza

La proroga dello stato di emergenza impatta anche sugli atti amministrativi in scadenza e dunque sulle tempistiche che riguardano le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio, alla cui presentazione sono tenute tutte le 80 attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Le ricadute della proroga dello stato di emergenza sulle attestazioni di rinnovo periodico derivano dall'ormai noto articolo 103 del Dl «Cura Italia» (Dl 18 del 2020), modificato dal Dl Covid (n. 120 del 2020), secondo il quale gli attestati, i certificati, i permessi e le concessioni, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Considerando il rinvio al 31 luglio



2021, i 90 giorni scadono il 29 ottobre 2021. Dunque, come è stato precisato con la circolare della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco dello scorso 9 dicembre, la proroga degli atti amministrativi in scadenza prevista dall'articolo 103 del «Cura Italia» riguarda anche le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio e i corrispondenti procedimenti previsti dal Dlgs 105 del 2015 (Dlgs di recepimento della direttiva «Seveso III»). Al momento, dunque, salvo ulteriori proroghe, le attestazioni di rinnovo periodico la cui scadenza ricade nel periodo 31 gennaio 2020 – 31 luglio 2021 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021.

Più tempo per l'aggiornamento obbligatorio, ma non per tutti

La proroga dell'emergenza interferisce infine anche con le scadenze dell'aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del ministero dell'Interno riservato ai professionisti antincendio. Non ha valore per coloro che risultavano già iscritti negli elenchi all'entrata in vigore del Dm 5 agosto 2011, ossia al 27 agosto 2011 (resta ferma la scadenza del 27 agosto 2021 per il secondo quinquennio di riferimento per l'aggiornamento di 40 ore per gli iscritti di vecchia data). La proroga invece può avere effetto sulle scadenze che riguardano i tecnici iscritti nelle liste del Viminale dopo il 27 agosto 2011, ma solo nel caso in cui il termine del primo o del secondo quinquennio di aggiornamento, per tali professionisti, ricada nel lasso di tempo che intercorre tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021. Se ci si trova in quest'ultima situazione, è possibile ottemperare agli obblighi formativi entro il 29 ottobre 2021 senza essere sospesi (fino al raggiungimento delle 40 ore di aggiornamento quinquennale) dagli elenchi dei professionisti antincendio.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 6 maggio 2021)



Giurisprudenza

Consiglio di Stato - Sentenza n. 475/2021

Il vincolo alberghiero disposto dal Comune non opera per sempre

Va valutata l'eventuale perdita di convenienza economica dell'impresa

Un vincolo alberghiero disposto dal Comune non può essere a tempo indeterminato, ma deve valutare l'eventuale perdita di convenienza economica dell'impresa: lo precisa il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 475/2021.

Nel caso deciso, un Comune della riviera romagnola aveva imposto un vincolo urbanistico permanente su di un albergo all'interno di una zona a specifica vocazione turistica.

Su ricorso della proprietà, i giudici hanno invece ritenuto che il Comune deve sempre valutare il profilo legato alla perdita di convenienza economico-produttiva dell'impresa alberghiera.

Nelle zone ad alta vocazione turistica, in particolare in Liguria ed Emilia-Romagna, sono frequenti contrasti sul vincolo alberghiero: la legge 217/83 affida all'ente locale la discrezionalità su criteri e modalità per la rimozione del vincolo, distinguendo tra le diverse zone del territorio comunale e tipologie di strutture: i vincoli, se contenuti nei piani urbanistici, dovrebbero avere la stessa durata di tali piani, ma la giurisprudenza ora mitiga questo criterio, obbligando a valutare il profilo legato alla perdita di convenienza economica dell'impresa alberghiera.

Se quindi l'iniziativa alberghiera non ha più convenienza economica, il vincolo urbanistico va rivalutato.

Senza un'indagine sui flussi turistici e sulle tendenze della domanda, il piano urbanistico che imponga vincoli a tempo indeterminato diventerebbe infatti uno strumento di limitazione del diritto d'impresa e del diritto di proprietà: per imporre un vincolo di destinazione alberghiera, va invece valutata la capacità turistico ricettiva complessiva del Comune e quella specifica della struttura ricettiva, traendone le conseguenze sulla durata della destinazione. Quindi, se vi è un'oggettiva impossibilità dell'immobile ad adeguarsi, nelle caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali a livelli standard qualitativi del settore alberghiero, la funzione alberghiera può risultare incompatibile o insostenibile, anche se a suo tempo prevista dal piano urbanistico. Questi principi sono desumibili da più pronunce (Consiglio di Stato 1449/2012 per il Comune di Levanto; 6626/2018 per il Comune di Rapallo) dove si legge che il piano urbanistico non può imporre limiti permanenti immodificabili, se non è possibile adeguare la struttura ai migliori standard alberghieri stante la conformazione dell'edificio la mancanza di spazi. Ad esempio, la sola distanza limitata alla costa (300 metri) non può generare un vincolo alberghiero inamovibile, se mancano altri indici obiettivi di redditività e di valutazione della sostenibilità economica dell'attività.

Se quindi è impossibile adeguare l'immobile agli standard alberghieri, alle dotazioni richieste della clientela (piscina, giardino, spazi comuni) è possibile sostenere l'inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, chiedendo la rimozione della destinazione di piano.

Stesso ragionamento si applica per le difficoltà causate dall'esistenza di vincoli monumentali,



paesaggistici e architettonici, che possono interferire con la normativa in materia di sicurezza (su accessi, vie di fuga, scale antincendio, barriere architettoniche). Se tali problemi incidono sulla convenienza economico produttiva della struttura ricettiva, non si può infatti imporre coattivamente lo svolgimento dell'attività, perché la convenienza economica è connaturata alla libertà di impresa.

Con questa logica, nel Comune di Varazze un manufatto promiscuo (a destinazione commerciale, turistica e abitativa) e in prossimità della rumorosa linea ferroviaria Genova Ventimiglia, ha ottenuto (Tar Liguria, 260/2021) l'eliminazione del vincolo per l'impossibilità di adeguarsi sotto il profilo della convenienza economica produttiva dell'impresa alberghiera.

(Gianlorenzo Saporito e Guglielmo Saporito, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 12 aprile 2021)



Rassegna normativa

(G.U. 10 giugno 2021, n. 137)

Ambiente, Salute e Sicurezza

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 26 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento. (21A01967)
(G.U. 27 marzo 2021 n. 75)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 26 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. (21A01968)
(G.U. 27 marzo 2021 n. 75)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 19 marzo 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Umbria. (Ordinanza n. 752). (21A01792)
(G.U. 29 marzo 2021 n. 76)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 30 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A02015)
(G.U. 30 marzo 2021 n. 77)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 19 marzo 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 753). (21A01842)
(G.U. 30 marzo 2021 n. 77)

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 28 dicembre 2020

Modifica dell'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell'immissione sul mercato. (21A01797)
(G.U. 31 marzo 2021 n. 78)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 22 marzo 2021

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio di alcuni comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 754). (21A01921)
(G.U. 31 marzo 2021 n. 78)

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056)
(G.U. 1 aprile 2021 n. 79)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 2 aprile 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento. (21A02149)
(G.U. 3 aprile 2021 n. 81)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 2 aprile 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta.



Newsletter realizzata da **24 ORE Professionale**
in collaborazione con **UMAN**
Aprile-Maggio 2021



(21A02150)
(G.U. 3 aprile 2021 n. 81)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 2 aprile 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A02151)
(G.U. 3 aprile 2021 n. 81)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 24 marzo 2021

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza. (Ordinanza n. 755).
(21A02008)
(G.U. 3 aprile 2021 n. 81)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2021

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese. (21A02061)
(G.U. 6 aprile 2021 n. 82)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 marzo 2021

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera. (Ordinanza n. 759). (21A02016)
(G.U. 6 aprile 2021 n. 82)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 marzo 2021

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle Province di Piacenza e di Parma e nei territori dei Comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna. (Ordinanza n. 760). (21A02017)
(G.U. 6 aprile 2021 n. 82)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE
ORDINANZA 29 marzo 2021

Disposizioni per la vaccinazione in luogo diverso dalla residenza. (Ordinanza n. 3/2021). (21A02152)
(G.U. 6 aprile 2021 n. 82)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 25 marzo 2021

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Comezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiave', di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Male', di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Valledaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento. (Ordinanza n. 757).
(21A02018)
(G.U. 7 aprile 2021 n. 83)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 25 marzo 2021

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 nel territorio di alcuni comuni della Provincia autonoma di Trento. (Ordinanza n. 758). (21A02019)
(G.U. 7 aprile 2021 n. 83)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 2 aprile 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 763). (21A02154)
(G.U. 7 aprile 2021 n. 83)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 2 aprile 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Molise. (Ordinanza n. 764). (21A02155)
(G.U. 7 aprile 2021 n. 83)



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 marzo 2021**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza. (Ordinanza n. 761). (21A02125)
(G.U. 8 aprile 2021 n. 84)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 marzo 2021**

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie. (21A02099)
(G.U. 9 aprile 2021 n. 85)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 2 aprile 2021**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6064. (Ordinanza n. 765). (21A02157)
(G.U. 9 aprile 2021 n. 85)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 2 aprile 2021**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6064. (Ordinanza n. 765). (21A02157)
(G.U. 9 aprile 2021 n. 85)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 9 aprile 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. (21A02238)
(G.U. 10 aprile 2021 n. 86)

**MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO**

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.». (21A02188)
(G.U. 10 aprile 2021 n. 86)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2020

Approvazione dei nuovi regolamenti veicoli e patenti del Dipartimento della protezione civile. (21A02180)
(G.U. 13 aprile 2021 n. 88)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 1 aprile 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione allo stato di attivita' del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina. (Ordinanza n. 762). (21A02181)
(G.U. 13 aprile 2021 n. 88)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO**

Mancata conversione del decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.». (21A02164)
(G.U. 14 aprile 2021 n. 89)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo.
(G.U. 16 aprile 2021 n. 91)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi. (21A02253)
(G.U. 16 aprile 2021 n. 91)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 16 aprile 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Puglia e Valle d'Aosta. (21A02378)
(G.U. 17 aprile 2021 n. 92)



**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 16 aprile 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A02379)
(G.U. 17 aprile 2021 n. 92)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 aprile 2021**

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese. (Ordinanza n. 766). (21A02318)
(G.U. 17 aprile 2021 n. 92)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 aprile 2021**

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotona. (Ordinanza n. 767). (21A02313)
(G.U. 17 aprile 2021 n. 92)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 aprile 2021**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lazio, dal 6 all'8 dicembre 2020. (21A02304)
(G.U. 20 aprile 2021 n. 94)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 14 aprile 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 768). (21A02361)
(G.U. 21 aprile 2021 n. 95)

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064)
(G.U. 22 aprile 2021 n. 96)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 aprile 2021**

Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile». (21A02448)
(G.U. 22 aprile 2021 n. 96)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2021

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018. (21A02414)
(G.U. 23 aprile 2021 n. 97)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2021

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 26 febbraio 2021, al territorio dei Comuni di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico, della Provincia autonoma di Trento, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020. (21A02413)
Pag. 60
(G.U. 23 aprile 2021 n. 97)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 25 marzo 2021**

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e di Pistoia. (Ordinanza n. 756). (21A02462)
(G.U. 23 aprile 2021 n. 97)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 aprile 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 769). (21A02387)
(G.U. 23 aprile 2021 n. 97)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 marzo 2021**

Misure urgenti per l'offerta anonima e gratuita di test rapidi HIV e per altre IST in ambito non sanitario alla popolazione durante l'emergenza COVID-19. (21A02416)
(G.U. 24 aprile 2021 n. 98)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA**

23 aprile 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19



nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. (21A02504)
(G.U. 24 aprile 2021 n. 98)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 23 aprile 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna. (21A02505)
(G.U. 24 aprile 2021 n. 98)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 23 aprile 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. (21A02503)
(G.U. 24 aprile 2021 n. 98)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2021

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro. (21A02392)
(G.U. 26 aprile 2021 n. 99)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 25 aprile 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A02513)
(G.U. 26 aprile 2021 n. 99)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 aprile 2021**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte dal 2 al 3 ottobre 2020. (21A02452)
(G.U. 26 aprile 2021 n. 99)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO**

Mancata conversione del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A02469)
(G.U. 26 aprile 2021 n. 99)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (21A02424)
(G.U. 27 aprile 2021 n. 100)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 28 aprile 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A02641)
(G.U. 29 aprile 2021 n. 102)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 29 aprile 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A02654)
(G.U. 29 aprile 2021 n. 102)

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00066)
(G.U. 30 aprile 2021 n. 103)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2021

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (21A02610)
(G.U. 30 aprile 2021 n. 103)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 30 aprile 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna. (21A02665)
(G.U. 30 aprile 2021 n. 103)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 30 aprile 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta. (21A02666)
(G.U. 30 aprile 2021 n. 103)



**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 6 maggio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A02801)
(G.U. 7 maggio 2021 n. 108)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 aprile 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 772). (21A02699)
(G.U. 7 maggio 2021 n. 108)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (21A02577)
(G.U. 7 maggio 2021 n. 108)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 7 maggio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia. (21A02830)
(G.U. 8 maggio 2021 n. 109)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 7 maggio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta. (21A02831)
(G.U. 8 maggio 2021 n. 109)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 7 maggio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria e Puglia. (21A02832)
(G.U. 8 maggio 2021 n. 109)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 maggio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modalita' di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale. (21A02909)
(G.U. 10 maggio 2021 n. 110)

LEGGE 6 maggio 2021, n. 61

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (21G00071)
(G.U. 12 maggio 2021 n. 112)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI_INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 9 aprile 2021

Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189. (Ordinanza n. 114). (21A02805)
(G.U. 12 maggio 2021 n. 112)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI_INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 9 aprile 2021

Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 115). (21A02806)
(G.U. 12 maggio 2021 n. 112)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 novembre 2020**

Approvazione del programma rimodulato, per la Regione Toscana, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (21A02702)
(G.U. 14 maggio 2021 n. 114)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 14 maggio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A03042)



(G.U. 14 maggio 2021 n. 114)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 maggio 2021**

Approvazione del quarto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia. (21A02850)
(G.U. 14 maggio 2021 n. 114)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2021

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del rischio sanitario connesso all'incremento di contagi da Covid-19 nella Repubblica dell'India. (21A02947)
(G.U. 17 maggio 2021 n. 116)

**MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO**

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19». (21A03075)
(G.U. 17 maggio 2021 n. 116)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
COMUNICATO**

Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza. (21A02946)
(G.U. 17 maggio 2021 n. 116)

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65

Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00078)
(G.U. 18 maggio 2021 n. 117)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 19 maggio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alla finale di Coppa Italia «Tim Vision 2020/2021». (21A03151)
(G.U. 19 maggio 2021 n. 118)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 maggio 2021**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna dal 27 al 29 novembre 2020. (21A02968)
(G.U. 19 maggio 2021 n. 118)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 13 maggio 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Umbria. (Ordinanza n. 774). (21A03056)
(G.U. 19 maggio 2021 n. 118)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 13 maggio 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Molise. (Ordinanza n. 775). (21A03055)
(G.U. 19 maggio 2021 n. 118)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 maggio 2021
Tracciabilità di contenitori di flaconi di vaccini. (21A03183)
(G.U. 20 maggio 2021 n. 119)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 maggio 2021**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 nelle Province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia. (21A02951)
(G.U. 20 maggio 2021 n. 119)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 maggio 2021**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021. (21A02952)
(G.U. 20 maggio 2021 n. 119)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 maggio 2021**

Integrazione dei decreti 17 novembre 2020, concernenti la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. (21A02953)



(G.U. 20 maggio 2021 n. 119)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (21A02919)Pag. 36
(G.U. 20 maggio 2021 n. 119)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 14 maggio 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Disposizioni concernenti la proroga dei termini in materia di personale medico della Regione Campania e di personale medico sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 776). (21A03076)
(G.U. 21 maggio 2021 n. 120)

LEGGE 21 maggio 2021, n. 69

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00080) (Suppl. Ordinario n. 21)
(G.U. 21 maggio 2021 n. 120)

LEGGE 21 maggio 2021, n. 71

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. (21G00081)
(G.U. 22 maggio 2021 n. 121)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 maggio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta. (21A03226)
(G.U. 22 maggio 2021 n. 121)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (21A02982)Pag. 43
(G.U. 22 maggio 2021 n. 121)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 maggio 2021**

Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga e sostituisce il decreto del 18 febbraio 2021, n. 91718. (21A03078)
(G.U. 24 maggio 2021 n. 122)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 17 maggio 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Proroga termini in materia di personale per contact tracing. (Ordinanza n. 777). (21A03184)
(G.U. 24 maggio 2021 n. 122)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 18 maggio 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 778). (21A03185)
(G.U. 24 maggio 2021 n. 122)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
COMUNICATO**

Adozione della delibera n. 2 del 6 maggio 2021, recante definizione dei requisiti in materia di certificazione di qualita' delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di dettate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici. (21A03031)
(G.U. 24 maggio 2021 n. 122)

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)
(G.U. 25 maggio 2021 n. 123)

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 12 maggio 2021**

Modalita' attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager. (21A03111)
(G.U. 25 maggio 2021 n. 124)



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2021

Modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo e applicazione allo strumento delle previsioni del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. (21A03083)Pag. 28

(G.U. 28 maggio 2021 n. 126)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA COMUNICATO

Sospensione temporanea di taluni prodotti dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, fino al 31 dicembre 2021. (21A03084)Pag. 44

(G.U. 28 maggio 2021 n. 126)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMUNICATO

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, e ai rischi conseguenti. (21A03308)Pag. 45

(G.U. 28 maggio 2021 n. 126)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 28 maggio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna. (21A03392)Pag. 8

(G.U. 29 maggio 2021 n. 127)

LEGGE 28 maggio 2021, n. 76

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00086)

(G.U. 31 maggio 2021 n. 128)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 21 maggio 2021

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. (21A03368)

(G.U. 31 maggio 2021 n. 128)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 21 maggio 2021

Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19. (21A03369)

(G.U. 31 maggio 2021 n. 128)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 30 maggio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A03430)

(G.U. 31 maggio 2021 n. 128)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DECRETO 21 maggio 2021

Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024 (cd. certificati bianchi). (21A03391)

(G.U. 31 maggio 2021 n. 128)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 27 maggio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione all'evento «Il Volo. Tributo a Ennio Morricone». (21A03419)

(G.U. 1 giugno 2021 n. 130)

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante: «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.» (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario, n. 29/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 12 agosto 2020). (21A03236)Pag. 25

(G.U. 1 giugno 2021 n. 130)

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante: «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4



ottobre 2019, n. 117.» (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario, n. 29/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 201 del 12 agosto 2020). (21A03237)
(G.U. 1 giugno 2021 n. 130)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019 nel territorio della Regione Emilia-Romagna. (21A03309)
(G.U. 3 giugno 2021 n. 131)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel giorno 22 giugno 2019. (21A03310)
(G.U. 3 giugno 2021 n. 131)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (21A03311)
(G.U. 3 giugno 2021 n. 131)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 2 giugno 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A03439)
(G.U. 3 giugno 2021 n. 131)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 giugno 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione all'evento musicale in programma all'Arena di Verona il 6 giugno 2021. (21A03455)
(G.U. 5 giugno 2021 n. 133)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 giugno 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca». (21A03454)
(G.U. 5 giugno 2021 n. 133)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 giugno 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. (21A03453)
(G.U. 5 giugno 2021 n. 133)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 maggio 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 781). (21A03438)
(G.U. 5 giugno 2021 n. 133)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 15 aprile 2021

Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. (21A03373)
(G.U. 8 giugno 2021 n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 maggio 2021

Adozione del «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici». (21A03452)
(G.U. 8 giugno 2021 n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 29 maggio 2021

Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (21A03457)
(G.U. 9 giugno 2021 n. 136)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 10 giugno 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alla gara dell'11 giugno 2021 del Campionato europeo di calcio UEFA EURO 2020, Turchia-Italia, presso lo Stadio Olimpico di Roma. (21A03618)
(G.U. 10 giugno 2021 n. 137)



Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra aprile e maggio.

UNI – PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

- **UNI EN 13565-2:2021 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione**

Scopri le linee guida UMAN



L'Esperto risponde

34

■ **Detraibili le spese per ottenere il certificato prevenzione incendi**

D: I lavori eseguiti al fine di ottenere il certificato antincendio Cpi per i box condominiali sono detraibili al 50% come spesa di manutenzione straordinaria (è stata presentata una Cila al Comune)? Nel caso così fosse, vi sono riferimenti normativi? È possibile presentare richiesta anche a lavori già ultimati?

R: Per prevenzioni incendi si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azioni intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e al limitarne le conseguenze (cfr, articolo 2 del DPR 577 del 1982).


La prevenzione incendi risponde ad una funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente (cfr, Decreto legislativo 81/2008). In merito alle autorimesse (attività 75 – allegato I, DPR 151/11) le norme di riferimento sono le seguenti: il D.M. 15 maggio 2020, rubricato “Approvazione delle norme tecniche di prevenzioni incendi per le autorimesse”, nonché la lettera circolare 05/11/2018 n. 2, prot. 150000 intitolata “Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricerca dei veicoli elettrici”.

La nuova direttiva Ue 2018/844 sulle prestazioni energetiche degli edifici (poi recepita con il Dlgs 48/2020), ha poi messo in connessione l'efficientamento energetico con l'antincendio. Secondo la direttiva «ogni Stato membro può ricorrere alla propria strategia di ristrutturazione a lungo termine per far fronte ai rischi connessi all'intensa attività sismica e agli incendi che interessano le ristrutturazioni destinate a migliorare l'efficienza energetica e la durata degli edifici» (vedasi, in questo caso, il bonus facciate o il superbonus, in ordine al materiale da impiegare e all'altezza dell'edificio).

Tutto ciò premesso, si ritiene che le spese di manutenzione sulle parti comuni relative alla messa a norma dell'autorimessa condominiale siano tutte detraibili senza eccezione alcuna, nel quadro dell'ambito di riferimento (dall'articolo 16-bis del Dpr 917/86), in quanto si tratta, appunto, di interventi necessari per garantire il rispetto delle leggi sulla sicurezza. Il fatto che siano realizzate solo sui garage non impedisce di godere dell'agevolazione perché la detrazione per ristrutturazione è riconosciuta anche per gli interventi realizzati sulle sole pertinenze, come in questo caso.

(Rosario Dolce, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Smart24 HSE”, 11 maggio 2021)





Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano.

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2021 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
Aprile-Maggio 2021

